

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55 PER L'ANNO 2016.

Allegato alla determinazione dirigenziale

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso stabilisce per l'anno 2016 criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 55/2013 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)*), e in attuazione di quanto disposto dal **Regolamento emanato dal Presidente della Giunta Regionale n. 2/2014, pubblicato sul BURAT n. 10 ordinario del 12 marzo 2014 (di seguito denominato Regolamento)** come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg. e dall'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n.666 del 20 ottobre 2016, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Art. 2
(Beneficiari)**

1. I contributi di cui all'art. 40 della L.R. 55/13, per l'anno 2016, sono concessi ad enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
2. Le proposte di eventi presentate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.
3. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

**Art. 3
(Eventi ammissibili e non ammissibili)**

1. I contributi di cui all'art. 2 sono concessi, per l'annualità 2016, per la realizzazione di grandi eventi, come definiti dall'art. 6 del Regolamento n.2/2014, come modificato dal Decreto 26 febbraio 2014 n.2/Reg. nonché per gli eventi di rilevanza minore, realizzati o da realizzare, che abbiano carattere culturale, artistico, scientifico, culturale e socioculturale senza scopo di lucro, di seguito indicati:
 - a) convegni, congressi, seminari, conferenze, meeting, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche;
 - b) eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;
 - c) spettacoli, rassegne, premi e mostre, nonché eventi di presentazione degli stessi;
 - d) iniziative di interesse culturale e socioculturale;



e) eventi di rievocazione storica.

2. Non sono ammissibili a contributo le proposte di eventi di seguito indicate:

- a. eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
- b. eventi che beneficiano di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla L.R. 55/2013;
- c. congressi di partiti e sindacati;
- d. iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
- e. realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
- f. gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose;
- g. corsi di formazione e aggiornamento, stage ed iniziative promozionali di carattere commerciale; richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione.

3 Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile qualora prevalgano le caratteristiche previste per gli eventi ammissibili.

4. Gli schemi, da utilizzare a **pena di inammissibilità**, per la presentazione delle istanze di contributo, per la rendicontazione degli eventi realizzati ed il modello per la dichiarazione relativa agli *aiuti de minimis* sono allegati al presente Avviso - Allegati A, A1, B, B1 e C.

5. **Le istanze e le dichiarazioni compilate in modo incompleto o prive della firma del legale rappresentante dell'ente proponente o non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante sono dichiarate inammissibili.**

Art. 4

(Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis; il beneficiario presenta la dichiarazione di cui all'Allegato C), al momento della presentazione dell'istanza, al momento dell'accettazione del contributo provvisoriamente concesso ed in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

2. Sono allegate al presente Avviso anche le istruzioni per la compilazione della "Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»" (Allegato C).

Art. 5

(Limite massimo del contributo concedibile per grandi eventi)

1. Il limite massimo del contributo concedibile agli eventi, come individuati sulla base del possesso delle caratteristiche di cui all'art. 6 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg., nonché degli elementi di valutazione di cui al comma 2 dell'art. 10 del medesimo Regolamento, è pari al 50% delle spese ammissibili.
2. Ai sensi dell'art.5, comma 2 lettera c) del Regolamento n.2/2014 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg, i limiti massimi dei contributi concedibili ai grandi eventi, rapportati ai limiti minimi di spesa da considerare ammissibili sono i seguenti:



- massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 25.000,00;
 - massimo € 15.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 50.000,00;
 - massimo € 20.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 75.000,00;
 - massimo € 25.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 90.000,00.
1. **In ogni caso, il limite massimo del contributo concedibile ai grandi eventi è pari ad € 25.000,00.**
 2. L'indicazione a preventivo di un importo inferiore non costituisce causa di inammissibilità;
 5. Se l'importo della spesa indicata a preventivo supera il limite minimo di riferimento, il contributo concedibile non può superare il corrispondente limite massimo di contributo concedibile
 6. L'importo del contributo concedibile non può superare, in ogni caso, il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art.6

(Limite massimo del contributo concedibile per eventi di rilevanza minore)

1. Il limite massimo del contributo concedibile per **eventi di rilevanza minore**, come individuati sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 3 dell'art. 10 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg., è pari al 50% delle spese ammissibili.
2. Ai sensi dell'art.5, comma 2, lettera d) del Regolamento n.2/2014 i limiti massimi dei contributi concedibili agli eventi minori, rapportati ai limiti minimi di spesa da considerare ammissibili sono i seguenti:
 - massimo € 1.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 5.000,00;
 - massimo € 2.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 10.000,00;
 - massimo € 3.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 15.000,00;
 - massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari ad € 25.000,00.
3. **In ogni caso, il limite massimo del contributo concedibile agli eventi minori è pari ad € 5.000,00.**
4. L'indicazione a preventivo di un importo inferiore ai predetti limiti di spesa non costituisce causa di inammissibilità, ma incide sulla determinazione del contributo che è proporzionalmente ridotto.
5. Se l'importo della spesa indicata a preventivo supera il limite minimo di riferimento, il contributo concedibile non può superare il corrispondente limite massimo di contributo concedibile.
6. L'importo del contributo concedibile non può superare, in ogni caso, il cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.



Art.7
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le istanze di contributo devono essere redatte utilizzando, **a pena di inammissibilità**, gli schemi allegati al presente Avviso reperibili sul **sito istituzionale** della Giunta Regionale **Sezione Avvisi e Portale Cultura**.
2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nell'istanza di contributo hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
3. All'istanza di contributo deve essere allegata, **a pena di inammissibilità**, copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'ente proponente.
4. Le istanze di contributo, **redatte utilizzando gli schemi allegati al presente Avviso per eventi svolti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, devono pervenire, a pena di inammissibilità entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURAT con la seguente modalità: Invio a mezzo di posta elettronica certificata, con oggetto "Istanza di contributo L.R. 55/2013 Grandi eventi / Eventi di rilevanza minore al seguente indirizzo: dph003@pec.regione.abruzzo.it** purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta dell'istanza di contributo in formato pdf, con annullamento della marca da bollo, e farà fede la data di invio ovvero a mezzo raccomandata A/R.
5. Il Servizio competente trasmette eventuali comunicazioni relative al presente Avviso al domicilio digitale riportato dal soggetto richiedente nell'istanza. A tal fine il richiedente comunica in modo esatto il proprio recapito e, tempestivamente, l'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza di contributo.
6. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Art. 8
(Commissione tecnica)

1. Entro **15 giorni** dalla pubblicazione del presente Avviso, il Direttore della Direzione/Dipartimento competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte presentate.
2. La Commissione tecnica è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente; i componenti sono individuati tra il personale regionale, con esclusione del personale che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica.

Art. 9
(Istruttoria e valutazione delle proposte)

1. Il Servizio competente provvede, per il tramite del responsabile del procedimento, all'istruttoria delle richieste pervenute.
2. Il Servizio competente, stante la complessità delle attività istruttorie da espletare, conclude l'istruttoria **entro 60 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di eventi stabilita all'art. 7.
3. La Commissione tecnica, entro i **successivi 60 giorni**, conclude la valutazione delle proposte trasmesse dal Servizio competente.



Art. 10
(Elementi di valutazione grandi eventi)

1. La Commissione tecnica, di cui all'articolo 8 del presente Avviso, valuta le proposte dichiarate ammissibili dal Servizio competente ed individua, fra le proposte di eventi presentate, quelle qualificabili come grandi eventi, ai sensi dell'art 6 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg. sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 2 dell'art. 10 del predetto Regolamento.
2. La Commissione tecnica valuta le proposte relative ai grandi eventi sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) periodicità degli eventi proposti, secondo la tabella n. 1 di cui all'Allegato A del Regolamento;
 - b) rilevanza degli eventi proposti, secondo la tabella n. 2 di cui all'Allegato A del Regolamento;
 - c) cofinanziamento del proponente con risorse proprie, secondo la tabella n. 3 di cui all'Allegato A del Regolamento.
4. La Commissione tecnica valuta le proposte di eventi anche sulla base dell'ulteriore elemento di valutazione stabilito nell'atto di indirizzo, approvato con DGR e relativo alla ricaduta socio-economica che l'evento per il quale si richiede il finanziamento ha generato, o prevedibilmente produrrà, sul territorio di riferimento.

Art. 11
(Elementi di valutazione eventi di rilevanza minore)

1. La Commissione tecnica valuta le proposte di eventi definiti di rilevanza minore dichiarate ammissibili dal Servizio competente sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 - a) rilevanza territoriale degli eventi proposti, secondo la tabella n. 4 di cui all'Allegato B del Regolamento;
 - b) rilevanza tematica degli eventi proposti, secondo la tabella n. 5 di cui all'Allegato B del Regolamento;
 - c) cofinanziamento del proponente con risorse proprie o di sponsor privati, secondo la tabella n. 6 di cui all'Allegato B del Regolamento.
2. Ai fini della valutazione degli elementi di cui alla lettera a) del comma 1 si tiene conto, in particolare, dell'ambito di provenienza – provinciale, regionale, nazionale, internazionale – degli attori e dei fruitori dell'evento.
3. Ai fini della valutazione dell'elemento "Rilevanza o popolarità" della tabella 5 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg, di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, si tiene conto, in particolare:
 - a) dell'attinenza delle tematiche relative agli eventi con le funzioni regionali, come indicate nello Statuto e nella Costituzione;
 - b) della conoscenza dell'evento da parte dei fruitori in relazione alla riconducibilità dello stesso alle specificità regionali (tradizioni, rilevanza storica in ambito regionale, rilevanza istituzionale in ambito regionale).
4. Ai fini della valutazione dell'elemento "Risonanza nei mezzi di comunicazione" della tabella n. 5 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, si tiene conto, in particolare:
 - a) delle modalità di pubblicizzazione dell'evento sia a mezzo canali tradizionali (stampa, TV, radio), che attraverso sistemi digitali (web);



b) della pubblicizzazione, informazione e diffusione dell'evento attraverso TV, Radio (di carattere locale o nazionale/internazionale) e del numero delle pubblicazioni e/o attraverso internet (numero e tipologia siti).

5. Ai fini della valutazione dell'elemento indicato alla lettera c) della tabella n. 5 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n.2/2014 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg, "Personaggi di rilievo nazionale o internazionale", di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, si terrà conto dell'ambito di provenienza degli attori e dei collaboratori coinvolti nell'evento.

Art.12

(Graduatorie beneficiari e accettazione contributo)

1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui agli articoli 10 e 11, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari; a parità di punteggio e tenuto conto delle risorse disponibili, la Commissione procede a sorteggio.
2. La Commissione predispone la graduatoria in termini di eventi ammessi a contributo ed eventi ammissibili nel rispetto delle risorse disponibili.
3. La Commissione trasmette, le graduatorie al Servizio competente ai fini della presa d'atto e dell'adozione della determinazione di impegno della relativa spesa.
4. Il Servizio competente, a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa, comunica al beneficiario la concessione del contributo (**provvisoriamente concesso**), nel rispetto delle risorse disponibili ed assegna allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la comunicazione dell'accettazione del contributo; l'accettazione del contributo è corredata dalla dichiarazione di cui all'allegato C (de minimis); la mancata comunicazione dell'accettazione comporta **la decadenza dal contributo**.
5. Gli elementi di cui agli articoli 10 e 11, **pena la revoca del contributo**, devono sussistere, come valutati dalla Commissione, al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo. Se il cofinanziamento da parte del proponente, con risorse proprie o di sponsor privati, subisce all'atto della rendicontazione una variazione che resta nell'ambito della fascia percentuale indicata a preventivo o si colloca in una fascia superiore, la posizione in graduatoria del beneficiario resta invariata e non si procede a revoca del contributo.
6. Gli sponsor privati devono essere specificamente individuati in sede di presentazione della proposta di evento **pena la mancata valutazione dell'importo concesso agli stessi in sede di attribuzione del punteggio**.
7. Se il beneficiario comunica la motivata necessità di modificare la data di svolgimento dell'evento proposto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo; in caso contrario **il contributo è revocato**.
8. **In sede di predisposizione delle graduatorie di cui al comma 2, viene assicurato prioritariamente il sostegno regionale alle istanze utilmente collocate nella graduatoria dei grandi eventi, destinando il solo importo residuo al finanziamento degli eventi di rilevanza minore.**
9. Esaurita la graduatoria dei grandi eventi, in caso di economie di risorse disponibili, il Servizio provvede ad ammettere a contribuzione gli eventi di rilevanza minore, in base all'ordine della relativa graduatoria.

Art. 13

(Spese ammissibili)



1. In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione degli eventi, di cui all'art.12 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 26 febbraio 2014, n.2/REG pubblicato sul B. U. Abruzzo 12 marzo 2014 n.10 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg

Le altre spese, non comprese dalle lettere da a) a g) di cui all'art.12 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 26 febbraio 2014, n.2/REG pubblicato sul B. U. Abruzzo 12 marzo 2014 n.10 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg. devono essere dettagliatamente specificate in sede di presentazione della proposta di evento **pena la loro mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 6**

2. Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere rapportate alla durata degli stessi.

3. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità delle spese ed in particolare per quelle di cui al comma 1, lettera h) e ne verifica la pertinenza rispetto alla natura degli eventi.

4. Sono ritenute inammissibili le spese di cui al comma 4 dell'art.12 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 26 febbraio 2014, n.2/REG pubblicato sul B. U. Abruzzo 12 marzo 2014 n.10 come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg.

5. La tipologia di spesa di cui al comma 4, lettera a) può essere considerata ammissibile se costituisce elemento indispensabile alla realizzazione dell'evento e va dettagliatamente specificata in sede di presentazione della proposta di evento, pena la mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo. La valutazione è comunque rimessa al Servizio competente.

Art. 14

(Rendicontazione delle spese)

1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, **a pena di decadenza**, al Servizio competente entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo. Qualora alla data di comunicazione di concessione del contributo l'evento non sia stato ancora realizzato, il termine dei sessanta giorni per la rendicontazione decorre dalla data della realizzazione dell'evento. Se tale termine decorre inutilmente per causa non imputabile al beneficiario del contributo, lo stesso è tenuto a presentare la rendicontazione, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente.

2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata, **a pena di inammissibilità**, sugli schemi allegati al presente avviso, corredata dalle dichiarazioni, dalle certificazioni, nonché dai documenti richiesti dal presente Avviso.

3. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella ammessa a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento approvato con D.P.G.R. 26 febbraio 2014, n.2/REG pubblicato sul B. U. Abruzzo 12 marzo 2014 n.10, come modificato dal Decreto 27 aprile 2015 n.2/Reg



2. I soggetti che abbiano già presentato istanze, a valere sulle risorse stanziare nel 2016, dovranno ripresentare le relative istanze, pena l'inammissibilità, secondo le modalità e nei termini prescritti nel presente Avviso pubblico.

Art. 16
(Privacy e Trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.

2. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, del progetto e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l'indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.

3. Il Responsabile del procedimento, per quanto previsto dal presente Avviso, nominato ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e della L.R. 31/2013, è il funzionario del Servizio competente per materia.

